COMUNE DI
CASTELNOVO NE' MONTI
26 GIU. 2025
Prot. N. 9745
Cat. Cl. Fasc.

REVISORE UNICO

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI (RE)

Verbale n. 8 del 24 giugno 2025

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Il Revisore Unico del Comune di Castelnovo né Monti, Dott. Stefano d'Orsi, presso il proprio studio ha effettuato il controllo e le verifiche propedeutiche al rilascio del parere sulla proposta di modificazione del regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva.

PREMESSO CHE

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aveva istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) , composta da tre distinti prelievi:
- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), finalizzato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

VISTA

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge finanziaria 2020) -ed in particolare i commi da 738 a 783 dell'art. 1- di riforma dell'assetto dell'imposizione immobiliare locale, che hanno unificato le due previgenti forme di prelievo IMU e TASI facendo confluire la relativa normativa in un unico testo;

RICHIAMATO

in particolare, l'art. 1, comma 738, che testualmente recita: " A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); ..."; 2

VISTO

l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 secondo cui i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATO l' art 1, comma 668, della Legge n. 147 del 2013 sopra citata, stabilisce che: *" I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art.52 del Decreto legislativo n.446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile*

1999, n.158. La Tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani."

VISTO il "Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva " approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 64 del 18/12/2023 con cui è stata istituita nel comune di Castelnovo ne' Monti la tariffa rifiuti corrispettiva a decorrere dal 01/01/2024 ;

RICHIAMATO l'art. 3 del D. L. 228/2021 - convertito con modificazioni dalla Legge 25/02/2022, n. 15 - che prevede che i comuni possono approvare o apportare modifiche e integrazioni al regolamento in materia di TARI e di tariffa rifiuti corrispettiva entro il 30 aprile di ogni anno, con effetti dal primo gennaio dell'anno di riferimento; termine che per l'anno 2025 è stato eccezionalmente prorogato al 30 giugno 2025 ad opera dell'articolo 10-TER del D.L. 25/2025 (convertito dalla Legge 69/2025);

VISTE le proposte di revisione del precitato Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva apportate essenzialmente per recepire le modifiche e integrazioni sancite dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) , per ridefinire le agevolazioni sociali finanziate per l'anno 2025 ed in generale per rendere il regolamento maggiormente funzionale alle esigenze operative connesse all'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva;

VISTI

i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

ESPRIME

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore, ultimate le verifiche, dichiara concluso il verbale alle ore 16.00, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente.

Il Revisore Unico

Dott. Stefano d'Orsi

STUDIO STEFANO D'ORSI & PARTNERS
Dottori Commercialisti e Avvocati

Firmato digitalmente da STEFANO D'ORSI
C: IT